

**L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
DEGLI STATI SABAUDI NEL XVIII  
SECOLO**

**Elisa MONGIANO**

L'ordinamento giudiziario degli Stati sabaudi nel XVIII secolo si presenta sotto un duplice segno, quello della continuità e, al tempo stesso, quello del rinnovamento<sup>1</sup>.

Nel segno della continuità, visto che, almeno quanto agli organi giudicanti, resta sostanzialmente inalterato l'impianto fissato, nella seconda metà del Cinquecento, dal duca Emanuele Filiberto<sup>2</sup>. Nel segno del rinnovamento, considerato che l'amministrazione della giustizia rappresenta uno dei settori di punta del vasto programma di riforma, in chiave assolutistica, delle istituzioni statali, intrapreso da Vittorio Amedeo II, dopo che la conclusione della pace di Utrecht gli aveva assicurato la corona regia di Sicilia, poi scambiata nel 1720 con quella di Sardegna, ed un consistente ampliamento dei propri domini<sup>3</sup>. In effetti, riorganizzazione dell'apparato giudiziario e razionalizzazione della legislazione appaiono gli obiettivi perseguiti in via prioritaria dall'azione riformatrice del sovrano<sup>4</sup>, avviata a partire dal 1713 e destinata a sfociare nella consolidazione della legislazione regia, nelle due redazioni, pubblicate nel 1723<sup>5</sup> e 1729<sup>6</sup>, delle *Leggi e costituzioni di Sua Maestà*, più note nell'uso con il titolo di *Regie Costituzioni*, e poi seguite, a distanza di alcuni decenni, dalla terza ed ultima redazione, pubblicata nel 1770, ad opera di Carlo Emanuele III<sup>7</sup>.

In tutte e tre le redazioni, seppur con alcune modifiche introdotte a partire dal 1729, sede privilegiata delle norme relative all'ordinamento giudiziario è il secondo libro, che, in base al modello adottato, sin dal Quattrocento, nei *Decreta seu Statuta* del duca Amedeo VIII, tratta dei diversi giudici e delle differenti giurisdizioni, completato tuttavia con ulteriori disposizioni inserite nel terzo e quarto libro rispettivamente dedicati alla procedura civile ed al diritto penale, sostanziale e processuale<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> Cet article a été rédigé dans le cadre du colloque *Justice, juges et justiciables dans les Etats de la Maison de Savoie*, Aosta 25-26 ottobre 2007. (voir *Recherches Régionales* n° 195).

<sup>2</sup> Un inquadramento generale delle riforme istituzionali legate al governo del duca Emanuele Filiberto si trova in I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008 (Storia Giuridica degli Stati Sabaudi, 14), pp. 42-51, con gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi riportati.

<sup>3</sup> Nel merito, si rinvia a E. Mongiano, "*Universae Europae securitas*". *I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Nota introduttiva di I. Soffietti, Torino 1995.

<sup>4</sup> Per una prospettiva d'insieme sul riformismo amedeano, cfr. i lavori, risalenti ma pur sempre validi, di G. Astuti, *Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVI-XVIII*, in *La monarchia piemontese nei secoli XVI-XVII*, Roma 1951, pp. 79-111; G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, I-II, Modena 1957 [rist. anast. Cavallermaggiore 1992]; F. Venturi, *Settecento riformatore*, II, Torino 1976, in specie p. 76 ss.; nonché i più recenti contributi di G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo (1675-1730)*, Torino 1989; ID., *L'età di Vittorio Amedeo II*, in *Il Piemonte Sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino 1994 (*Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VIII/1), pp. 271-438; G. Ricuperati, *Il Settecento, ibidem*, pp. 431-834; ID., *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico regime*, Torino 2001. Per la Savoia, resta fondamentale lo studio di J. Nicolas, *La Savoie au XVIII<sup>e</sup> siècle*, I-II, Paris 1978.

<sup>5</sup> *Leggi, e Costituzioni di S.M. da osservarsi nelle Materie Civili e Criminali ne' Stati della M.S., tanto di qua che di là da' Monti, e Colli. Loix, et Constitutions du Roi, Lesquelles devront être observées dans ses États, tant deçà, que delà des Monts et Cols, dans les Matières Civiles, et Criminelles*, Torino, G.B.Valetta, 1723 (cit. in seguito: RR.CC. 1723).

<sup>6</sup> *Leggi, e Costituzioni di S.M. Loix, et Constitutions de Sa Majesté*, Torino, G.B.Chais, 1729, 2 voll. (cit. in seguito: RR.CC. 1729)

<sup>7</sup> *Leggi, e Costituzioni di S.M. Loix, et Constitutions de Sa Majesté*, Torino, Stamperia Reale, 1770, 2 voll. (cit. in seguito: RR.CC. 1770).

<sup>8</sup> Sulla storia esterna della compilazione, si rimanda all'ormai classico lavoro di M. E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770. Storia esterna della compilazione*, Torino 1928 [ripr. anast. Torino 1986], nonché ai contributi di I. Soffietti, *Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 30), pp. 679-689; ID., *La Restauration dans le Royaume de Sardaigne: un conflit de rémanences*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», CLVI(1998), 1, (n. mon.: *Rémanences du droit d'Ancien Régime dans la France contemporaine*, Études réunies par H. Bastien), pp.107-110. Sul sistema processuale, cfr., con peculiare riguardo alla redazione del 1723, G.S. Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche. Introduzione*, in *Costituzioni sabaude 1723*, Milano 2002 (*Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, II Sez.: Codici degli Stati italiani preunitari, 1), pp. IX-XL e, per quanto più direttamente attiene al rito penale, il saggio di I. Soffietti, E. Garis, *Ricerche sulle sentenze penali del Senato di Piemonte nel XVIII secolo*, in questo stesso volume.

Nel sistema delle Regie Costituzioni, la giurisdizione ordinaria, nelle materie civili e penali, continua ad essere esercitata in prima istanza dai giudici locali, nominati dal sovrano, nelle terre a questo immediatamente soggette, o designati dai vassalli, in quelle ad essi infeudate<sup>9</sup>; mentre ai prefetti delle province spetta giudicare in grado d'appello le cause «di tutte le terre tanto immediate, che mediate esistenti nel loro distretto, ancorché fossero infeudate coll'autorità della seconda cognizione», dovendo tuttavia, in quest'ultimo caso, procedere non «in qualità di prefetti, ma come giudici mediati eletti dai vassalli»<sup>10</sup>. Al vertice dell'ordinamento giudiziario restano i Senati e, limitatamente alle materie di sua specifica competenza, la Camera dei conti. Accanto a quella ordinaria, sopravvivono poi le giurisdizioni speciali. Permane l'esercizio di funzioni amministrative da parte di organi giudiziari e di competenze giudiziarie da parte di organi amministrativi.

Fulcro dello sforzo di rinnovamento amedeano risultano soprattutto i Senati, che ne sono non solo oggetto, ma anche parte attiva, in quanto consultati a più riprese sui contenuti della riforma legislativa, e che ne appaiono pure i principali destinatari, spettando ad essi, in quanto struttura portante dell'intero edificio giudiziario, tanto di «inviolabilmente eseguir' ed osservar' il contenuto» delle *Regie Costituzioni* quanto di «farle indifferentemente osservare da chiunque conviensi»<sup>11</sup>.

Al momento dell'avvio della riforma, erano cinque le corti superiori operanti negli Stati sabaudi; ai Senati di Savoia e Piemonte, di origine cinquecentesca<sup>12</sup>, ed a quello di Nizza, istituito ai primi del Seicento<sup>13</sup>, erano venuti ad aggiungersi, agli inizi del XVIII secolo, il Consiglio superiore di Pinerolo, di origine francese, ristabilito per iniziativa dello stesso Vittorio Amedeo II<sup>14</sup>, e il Senato di Casale, in conseguenza del passaggio, nel 1708, del Ducato di Monferrato sotto la dominazione dei Savoia<sup>15</sup>.

L'orientamento di Vittorio Amedeo II riguardo alle attribuzioni dei Senati ed alle relative disposizioni legislative emerge già in tutta evidenza nel corso della redazione delle Regie Costituzioni del 1723. Le istruzioni impartite dal sovrano tra il 1719 ed il 1720, quando ancora l'idea della compilazione non aveva preso la sua forma definitiva, in merito all'impostazione da seguire nella formazione del secondo libro, dimostrano pienamente la ferma intenzione di

---

<sup>9</sup> Nel merito, si rinvia pure a P. Briante, *La Giudicatura nel Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del Convegno Torino, 11-13 settembre 1989, Roma 1991 (Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici. Sagg. 15), I, pp.199-206.

<sup>10</sup> RR.CC. 1729, Lib. II, tit. Iv, artt. 6-7; RR.CC. 1770, *ibidem*, artt. 7-8. Cfr. inoltre P. CAROLI, *Le Prefetture nel Settecento*, *ibidem*, pp. 193-197.

<sup>11</sup> RR.CC. 1723, Proemio, art. 8; RR.CC. 1729, Proemio, art. 5.

<sup>12</sup> Sul Senato di Savoia, cfr. E. Burnier, *Histoire du Sénat de Savoie et des autres compagnies judiciaires de la même province*, I, Chambéry 1864; II, Paris 1865; L. Chevailler, *Essai sur le souverain Sénat de Savoie, 1559-1793. Organisation, procédure, compétence*, Annécly 1953; G. Ratti, *Per una storia del Senato di Savoia nei secoli XVIII-XIX. Fonti e bibliografia francese*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 341-351. Sul Senato di Piemonte, cfr. P. Merlin, *Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXX (1982), p.35-94; E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983; E. Mongiano, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'antico regime (1770-1798)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp. 143-175.

<sup>13</sup> Per il Senato di Nizza, cfr. in particolare J.-P. Baréty, *Le rôle du Sénat de Nice de la création en 1614 jusqu'à 1792*, in «Nice Historique», LXXVI (1973), pp. 1-26; B. Decourt Hollender, *Les attributions normatives du Sénat de Nice au XVIIIe siècle (1700-1792)*, thèse pour l'obtention du grade de docteur en droit, Montpellier 2008.

<sup>14</sup> M.E. Viora, *Il Senato di Pinerolo. Contributo alla storia della Magistratura Subalpina*, Casale 1927.

<sup>15</sup> Sul supremo Tribunale, creato a Casale, nella seconda metà del Cinquecento, dai Gonzaga, sul modello dell'analogia istituzione mantovana, cfr. C. Ricca, *Note sulle vicende del Senato di Casale in particolare durante la dominazione sabauda (1708-30)*, in «Rivista di storia arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti», XCIV-XCV (1985-1986), pp. 21-44; E. Mongiano, *Una fortezza quasi inespugnabile. Note sulle istituzioni del Monferrato durante il ducato di Vincenzo I Gonzaga*, *ibidem*, CI (1992), pp. 115-116; A. Lupano, *Le Sénat de Casal*, in *Les Sénat de la Maison de Savoie (Ancien régime – Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino 2001 (Storia Giuridica degli Stati Sabaudi, 8), pp. 133-150 ed in specie pp. 140-144.

ricondere ad una regola uniforme la struttura e le competenze dei supremi Magistrati. Rivolgendosi ai commissari all'epoca incaricati della riforma<sup>16</sup>, Vittorio Amedeo II prescriveva loro anzitutto di non inserire nella raccolta che le disposizioni di carattere generale, che potessero adattarsi a tutti i Senati e di eliminare quelle di portata troppo limitata, che avrebbero potuto, ben più opportunamente, formare oggetto di regolamenti particolari, specialmente destinati ad ogni singola corte sovrana. Inoltre, sempre secondo le citate istruzioni, le Regie Costituzioni non avrebbero dovuto in alcun modo precisare l'estensione del distretto di ciascun Senato, né il numero dei Senati o quello dei senatori, trattandosi di materie soggette a variare, secondo la necessità dei tempi o la volontà dei sovrani<sup>17</sup>. Anche gli editti e le costituzioni relativi alla giurisdizione ecclesiastica andavano eliminati, in vista della redazione di un'apposita raccolta, che, seguendo il modello già sperimentato in Savoia, avrebbe dovuto riunire in un unico *corpus* normativo gli usi da osservarsi in Piemonte da parte della giurisdizione secolare<sup>18</sup>. Veniva, infine, fissato un punto di notevole importanza: le regole di procedura, civile e penale, stabilite nella raccolta legislativa non avrebbero potuto essere derogate da alcun regolamento particolare<sup>19</sup>.

Non si può non rilevare come, nella sua forma definitiva, il secondo libro delle Regie Costituzioni appaia perfettamente rispondente alle direttive impartite da Vittorio Amedeo II nel 1719. E ciò appare tanto più significativo tenuto conto che, per il resto, il progetto della raccolta aveva, nel frattempo, subito radicali modifiche. La maggior parte delle disposizioni riguardanti i Senati risultano appunto riunite nel titolo III, sotto la rubrica *Del Senato*, dove l'uso del singolare può essere in certo modo letto come manifestazione di quella volontà di uniformare e razionalizzare le regole, già ampiamente attestata dalle istruzioni sovrane<sup>20</sup>.

Il titolo in questione offre un quadro pressoché completo dei compiti e delle funzioni del Senato, della sua organizzazione interna, delle attribuzioni del suo presidente e dei senatori, delle procedure da adottarsi, da parte del collegio giudicante, nella decisione delle cause. Regola le funzioni del ministero pubblico, affidate, in materia civile, all'Avvocato generale ed, in quella penale, all'Avvocato fiscale generale. Precisa le attribuzioni dell'Avvocato e del Procuratore dei poveri, chiamati ad assolvere, nei procedimenti penali, la funzione di difensori d'ufficio di tutti gli imputati giudicabili dal Senato ed a svolgere il gratuito patrocinio, tanto nelle cause civili che in quelle penali, dei soggetti indigenti ammessi a tale beneficio. Impartisce disposizioni in merito ai segretari, agli archivi ed agli uscieri del Senato. Tuttavia è soprattutto il Capo I a rivestire maggiore interesse, trattando «Dell'Autorità, Giurisdizione e Preminenza del Senato», ossia delle competenze del medesimo. Anche se le disposizioni contenute nel citato Capo devono poi essere coordinate con quanto ulteriormente stabilito nei libri terzo e quarto e con le regole generali fissate nel *Proemio* delle Costituzioni.

È innanzitutto posto il principio generale secondo cui: «Ogni Senato avrà nel suo distretto la giurisdizione superiore»<sup>21</sup>. La competenza di ciascun Senato risulta, pertanto, definita in rapporto al territorio, ossia al «distretto» entro il quale esso è autorizzato ad esercitare i propri poteri e doveri. Nel corso del Settecento, è soprattutto la competenza territoriale del Senato di Piemonte ad essere interessata da successivi ampliamenti, frutto prevalente delle variazioni dei confini statali, ma indubbiamente anche espressione di un più generale intento di razionalizzazione e di centralizzazione delle strutture giudiziarie. Come è il caso della riunione al distretto del Senato di Piemonte, avvenuta tra il 1729 ed il 1730, delle città e terre già dipendenti da quello di Pinerolo e di

---

<sup>16</sup> Destinatari delle istruzioni regie risultano i nizzardi Giovanni Ludovico Rayberti, segretario nella Segreteria di Stato per gli affari interni, e Marco Antonio Claretti di Fogassières, dal marzo 1717 Regio Archivista. Sul ruolo svolto dai medesimi nei lavori preparatori della compilazione, cfr. M.E. VIOLA, *Le Costituzioni...*, cit., pp. 71-98.

<sup>17</sup> *Op. cit.*, pp. 72-73.

<sup>18</sup> *Op. cit.*, pp. 107-110.

<sup>19</sup> *Op. cit.*, pp. 117-118.

<sup>20</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III; RR.CC. 1729, *ibidem*; RR.CC. 1770, *ibidem*.

<sup>21</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 1; RR.CC. 1729, *ibidem*; RR.CC. 1770, *ibidem*.

Casale, con la conseguente cessazione di entrambi i supremi tribunali<sup>22</sup>. Ad essa fece poi seguito, nel settembre 1736, l'aggregazione delle province di Novara e Tortona, nonché dei feudi imperiali delle Langhe, di recente acquisto<sup>23</sup>. Ulteriori mutamenti nella competenza territoriale del Senato piemontese si avranno poi, in ben diverse circostanze politiche, al momento dell'annessione della Savoia e di Nizza alla Repubblica francese. Nell'ottobre 1792 il ducato di Aosta, già dipendente dal Senato di Savoia, venne sottoposto a quello di Piemonte<sup>24</sup>; nel giugno 1796 il principato di Oneglia, originariamente compreso nel distretto del Senato di Nizza, subì la stessa sorte<sup>25</sup>. Per quanto concerne il ducato di Aosta, va, peraltro, ricordato che già il *Règlement particulier* del 1773, pur confermando l'appartenenza del ducato alla giurisdizione del Senato di Savoia, consentiva di «porter les causes civiles ou à ce Sénat ou à celui de Piémont, tant en première instance dans les cas permis par les Constitutions, qu'en appel dans ceux qui ne sont pas réservés au Conseil de justice par ce Règlement». Restavano però di esclusiva competenza del Senato di Savoia le questioni attinenti alle materie ecclesiastiche<sup>26</sup>.

In termini più complessi si pone la definizione della competenza per materia. Le peculiari funzioni di cui il Senato risultava investito comportavano, infatti, secondo un modello tipico degli ordinamenti statuali di antico regime, la coesistenza, con il prevalente ruolo di supremo tribunale, di attribuzioni più direttamente attinenti alla sfera politico-amministrativa e talora al campo legislativo, come è il caso del potere d'interinazione. Per quanto riguarda l'ambito più strettamente giudiziario, era attribuita al Senato la «giurisdizione superiore», civile e penale<sup>27</sup>. In linea generale, competeva, pertanto, al medesimo giudicare in ultima istanza le cause già decise in primo grado o in appello dai prefetti. Spettava, invece, direttamente al Senato la revisione delle sentenze pronunciate in prima istanza da qualsiasi giudice, sottoposto alla sua giurisdizione, ed affette da nullità. In quanto corte sovrana, le sue sentenze risultavano inappellabili e pertanto attaccabili solo in via di supplica al principe. Va ricordato che tale rimedio straordinario era, peraltro, ammesso solo in

---

<sup>22</sup> La giurisdizione del Senato di Pinerolo venne unita a quella del Senato di Piemonte con patenti del 5 ottobre 1729 (pubbl. in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, III/1, Torino 1826, pp.358-359), analoga disposizione venne adottata per il Senato di Casale in forza delle patenti del 7 settembre 1730 (pubbl. *ibidem*, pp. 362-363).

<sup>23</sup> *Op. cit.*, III/1, p. 367 ss. Tali territori erano pervenuti ai Savoia a seguito degli accordi siglati con l'imperatore Carlo VI il 6 giugno 1736 e poi confermati con il trattato di Vienna del 18 novembre 1738. Con i successivi trattati di Worms (13 settembre 1743) e di Aquisgrana (18 ottobre 1748) vennero poi ad aggiungersi il Vigevanasco, l'Oltrepo pavese ed il Contado di Angera, anch'essi inseriti nel distretto del Senato di Piemonte. Per più ampi elementi in merito, cfr. E. Mongiano, *Delimitare e governare le frontiere: le istituzioni per i confini nello Stato sabauda del secolo XVIII*, in *Cartografia sabauda*, a cura di P. Sereno e R. Comba, Torino-Londra-Venezia 2002, I, pp. 165-178; EAD., *Negoziare e amministrare i confini dello Stato nel secolo XVIII*, in *Il teatro delle terre. Cartografia sabauda tra Alpi e pianura*, a cura di I. Massabò Ricci, G. Gentile, B.A. Raviola, Torino 2006, pp. 119-127; Ead., *I «Paesi di nuovo acquisto» nel Regno sabauda*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, textes réunis par M. Ortolani, O. Vernier, M. Bottin, Nice 2010, pp. 69-77.

<sup>24</sup> Patenti 16 ottobre 1792 (pubbl. in F.A. Duboin, *Raccolta... delle leggi*, cit., III/1 p. 382). Il Senato di Savoia, mantenuto in vita nei mesi immediatamente successivi all'occupazione francese, venne soppresso il 23 marzo 1793 e sostituito da un tribunale civile e criminale. Dopo il trattato di Cherasco, i tribunali della Savoia furono sottoposti alla giurisdizione della Cour d'appel di Grenoble. Sul punto, cfr. pure C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, I, p. 374 ss.

<sup>25</sup> Disciolto a seguito dell'occupazione di Nizza da parte delle armate rivoluzionarie francesi, il supremo tribunale fu sostituito, con patenti del 23 ottobre 1792, da una «Delegazione provvisoria», con sede a Saorgio, competente ad «esercitare in tutte le terre applicate alla Prefettura di Nizza e di Sospello non occupate dai nemici la giurisdizione spettante al Senato di Nizza» (Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, *Materie giuridiche, Senato di Nizza*, mazzo 1, n. 31). Con patenti 6 novembre 1792, la Delegazione fu trasferita a Borgo S. Dalmazzo e, con successivo provvedimento del 17 giugno, a Carmagnola, cessando poi la propria attività (*ibidem*). In ordine a tali vicende, cfr. pure S. Tombaccini Villefranque, *Introduction*, in *Sénat de Nice. Répertoire de la sous-série I B*, Nice 2008, pp. 1-8.

<sup>26</sup> Per il testo del *Règlement*, pubblicato con patenti del 13 agosto 1773, cfr. F.A. Duboin, *Raccolta... delle leggi*, cit., III/3, pp. 1417 ss.

<sup>27</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 1; RR.CC. 1729, *ibidem*; RR.CC. 1770, *ibidem*.

presenza di errori di fatto, in base al principio che il Senato non poteva errare in diritto, o a seguito del rinvenimento di nuovi elementi suscettibili di variare lo stato della causa<sup>28</sup>.

Pur collocato al vertice dell'ordinamento giudiziario, il Senato aveva pure, soprattutto in ambito civile, una competenza assai estesa in primo grado, sia in relazione a determinate materie sia in rapporto a determinate categorie di persone. Rientrano nella competenza privativa del Senato le cause concernenti la sovranità e la giurisdizione del principe, come è il caso delle vertenze tra privati «nelle materie feudali e regali, come di caccia, pesca, porti, pedaggi, derivazioni d'acqua, feudi ed altre della stessa natura». Qualora, però, la controversia, non più circoscritta ai privati, avesse direttamente coinvolto il fisco, spettava alla Camera dei conti giudicare<sup>29</sup>. Il Senato conosceva, inoltre, in via esclusiva le cause concernenti, come attori o come convenuti, le più eminenti cariche dello Stato (Gran Cancelliere, cavalieri dell'ordine dell'Annunziata ...) e funzionari centrali e periferici<sup>30</sup>. Il privilegio di foro era pure riconosciuto alle vedove, ai pupilli ed ai poveri<sup>31</sup>. Erano, infine, attribuite alla cognizione privativa del Senato le controversie tra comunità o tra comunità ed altri, in merito all'interpretazione di statuti, privilegi e consuetudini<sup>32</sup>.

Ad una valutazione d'insieme delle redazioni del 1723 e del 1729, appare evidente che le Regie Costituzioni riprendono in proposito numerose disposizioni anteriori, risalenti ai duchi Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele I ed anche Carlo Emanuele II, pur coordinandole ed integrandole con norme di nuova redazione, e che, pertanto, le disposizioni amedeane si collocano in una linea di piena continuità con le attribuzioni già riconosciute ai supremi tribunali sabaudi sin dal momento della loro istituzione<sup>33</sup>. Non mancano, tuttavia, alcune novità.

Sempre nel civile, emerge la tendenza a limitare le competenze di primo grado in modo assai preciso. Tra la redazione del 1723 e quella del 1770, l'enumerazione dei diversi ambiti di competenza esclusiva risulta sempre più minuziosa<sup>34</sup>. Per quanto attiene alle attribuzioni *ratione materiae*, si trattava, tra l'altro, di una scelta dettata dalla necessità di meglio precisare le rispettive sfere di giurisdizione del Senato e della Camera dei conti, al fine di evitare ogni possibilità di

---

<sup>28</sup> RR.CC. 1723, Lib. III, tit. XXXIII, art. 2; RR.CC. 1729, *ibidem*, tit. XXVII, art. 2; RR.CC. 1770, *ibidem*.

<sup>29</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 7; RR.CC. 1729, *ibidem*, art. 3; RR.CC. 1770, *ibidem*.

<sup>30</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 6; RR.CC. 1729, *ibidem*, art. 3; RR.CC. 1770, *ibidem*, art. 8.

<sup>31</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 2; RR.CC. 1729, *ibidem*, art. 3; RR.CC. 1770, Lib. II, tit. III, cap. XIX, art. 1-3. Sul punto, cfr. inoltre L. CHEVAILLER, *Essai sur le souverain Sénat...*, cit., p.64-66.

<sup>32</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 5; RR.CC. 1729, *ibidem*, art. 3; RR.CC. 1770, *ibidem*, art. 10.

<sup>33</sup> Si tratta, del resto, di un'impostazione pienamente coerente con i criteri che avevano ispirato la redazione stessa della raccolta. Le Regie Costituzioni non devono ritenersi un «codice» in senso moderno, ma semmai una «consolidazione», secondo la definizione utilizzata da Mario E. Viora nel 1928 (*Le Costituzioni*, cit., p. 287 s.). In altri termini, esse rappresentano una messa a punto e una riformulazione di testi legislativi preesistenti, coordinati con disposizioni di nuova redazione. Sul dibattito storiografico connesso alla distinzione tra consolidazioni e codici, cfr. I. Soffietti, *Les sources du droit dans la législation du Royaume de Sardaigne au XVIII siècle*, in P. Villard, J.-M. Carbasse (Éd.) *L'unité des principaux États européens à la veille de la Révolution*, Paris 1992, pp. 252-253; G.S.Pene Vidari, *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVIII(1995), p.124, nota 79; I. Birocchi, *Alle ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002 (Il Diritto nella Storia, 9), pp. 335-354, 540-543; e , con prospettiva in parte diversa, U. Petronio, *Una categoria storiografica da rivedere*, «Quaderni Fiorentini», XIII(1984), pp. 705-717; M. Ascheri, *Dal diritto comune alla codificazione: tra storia e storiografia*, in *El dret comú i Catalunya*, ed. A. Iglesias Ferreirós, Barcelona 1993, p. 74; E. Spagnesi, *Iurisprudencia, stilus, au(c)toritas*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, II, a cura di C. Alzati, Roma-Freiburg-Wien 2000, pp. 135-158.

<sup>34</sup> Nel 1770 il legislatore fissava in modo puntuale le competenze del Senato nelle materie feudali e demaniali (RR.CC. 1770, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 3-7), stabilendo, inoltre, un elenco dettagliato degli alti funzionari ed ufficiali, le cui cause devono essere giudicate dal Senato (art. 8). A tale proposito, il testo del 1770 prevedeva che «le cause del Gran Cancelliere, e de' Cavalieri dell'Ordine della Santissima Annunziata, de' tre Grandi della Corona, de' Ministri di Stato, de' Primi Presidenti [dei supremi Magistrati] e de' Primi Segretari di Stato, e di Guerra» dovessero essere «riservate alla cognizione del Senato» tanto nel caso che fossero attori, quanto nell'eventualità che fossero convenuti. Per contro, quelle degli altri «Ufficiali» e funzionari erano soggette alla competenza del Senato soltanto se convenuti; mentre, se attori, la competenza era, come di regola, attribuita al foro del chiamato in giudizio.

conflitto<sup>35</sup>. Ma, in linea generale, la tendenza prevalente era quella di ridurre il numero dei processi che potevano essere portati davanti al Senato, nell'intento di rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia e, quindi, di abbreviare le liti. Non va, d'altronde, dimenticato che la lunghezza dei processi civili rappresenta, nel Settecento, uno dei temi favoriti delle ricorrenti polemiche sui difetti del sistema giudiziario<sup>36</sup>. Già le Regie Costituzioni del 1723 stabilivano che, al di fuori delle cause privilegiate, la competenza in primo grado del Senato non includesse che le cause superiori ad un determinato valore<sup>37</sup>. La redazione del 1729 faceva divieto al Senato di avocare d'ufficio le cause civili «vertenti negli altri Tribunali sotto pretesto di negligenza, o altro»<sup>38</sup>. Il legislatore del 1770, poi, avrebbe introdotto pure dei limiti di valore per gli appelli al Senato delle sentenze pronunciate dai prefetti. Nel campo civile, era dunque il principio dell'appello gerarchico a prevalere<sup>39</sup>.

Per contro, una tendenza nettamente opposta caratterizzava le attribuzioni riconosciute al Senato in materia penale. Essa mirava alla centralizzazione ed al controllo dei giudici inferiori, nell'interesse del mantenimento dell'ordine pubblico. È pur vero che la competenza «privativa», *ratione materiae*, comprendeva unicamente il crimine di lesa maestà, riservato al Senato in primo e secondo grado di giudizio<sup>40</sup>; mentre quella *intuitu personae* si applicava, nella redazione del 1729, ad un ristretto numero di soggetti<sup>41</sup>. Tuttavia il potere di avocazione, pressoché inesistente nel civile, risultava amplissimo nel penale, consentendo in sostanza al Senato di avocare a sé qualsivoglia giudizio ogni volta che lo ritenesse necessario «per servizio della giustizia, o per maggior osservanza delle Leggi, e delle Costituzioni nostre»<sup>42</sup>.

Ancora in materia penale, veniva comunque riservata al Senato la «conferma o riparazione» di tutte le sentenze di assoluzione o condanna emesse, in relazione a reati per i quali fosse prevista la pena di morte o la galera<sup>43</sup>. Tale conferma era richiesta non solo per le sentenze pronunciate dai giudici e dai prefetti, ma anche per quelle emanate da giurisdizioni speciali, quali gli Uditori generali di guerra e di corte.

Secondo la volontà espressa dal sovrano nelle citate istruzioni del 1719, le Regie Costituzioni, né nella redazione del 1723, né tanto meno in quelle successive, disponevano in merito alle attribuzioni del Senato nelle materie ecclesiastiche. Solo una disposizione contenuta nel *Proemio* stabiliva che i Magistrati supremi dovessero continuare ad esercitare «la loro autorità e giurisdizione, in ciò che concerne gl'Affari Ecclesiastici o Stranieri, secondo che l'Uso, o la Ragione richiede»<sup>44</sup>. In proposito vanno considerati due diversi ambiti di competenza, ossia quello di natura più strettamente giudiziaria, che specialmente interessava i rapporti tra il giudice laico e quello ecclesiastico, e quello di carattere politico-amministrativo che investiva maggiormente la più generale funzione, attribuita al Senato, di tutelare la «sovranità e giurisdizione» del principe.

Sotto il profilo giudiziario, si deve precisare che, nel XVIII secolo, era riconosciuta ai supremi tribunali la competenza esclusiva a giudicare, conoscendo tuttavia unicamente del fatto, i

---

<sup>35</sup> In merito ai conflitti di competenza che, nel periodo in esame, ebbero ad interessare il Senato di Piemonte e la Camera dei conti, cfr. quanto riportato in F.A. Duboin, *Raccolta*, cit., pp. 374-375, nonché in E. Mongiano, *Il Senato*, cit., pp. 155-156.

<sup>36</sup> Su tali aspetti, cfr. in specie R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, p. 315 ss.; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 52 ss.

<sup>37</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 8; RR.CC. 1729, *ibidem*, art. 4; RR.CC. 1770, *ibidem*, art. 11.

<sup>38</sup> RR.CC. 1729, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 5; RR.CC. 1770, *ibidem*, art. 11. I tribunali subalterni, ai quali si riferiva la disposizione erano costituiti tanto dai prefetti quanto dai giudici ordinari sia immediati, di nomina regia, che mediati, nominati dai vassalli.

<sup>39</sup> RR.CC. 1770, Lib. III, tit. XXVI, art. 8. Limitazioni vennero pure introdotte riguardo alla revisione delle sentenze in materia criminale (RR.CC. 1770, Lib. IV, tit. XXIII, art. 1).

<sup>40</sup> RR.CC. 1770, Lib. IV, tit. I, art. 2

<sup>41</sup> Alla giurisdizione del Senato nelle materie criminali sono sottoposti gli stessi personaggi di rango elevato ed alti funzionari ai quali era accordato il privilegio di foro per le cause civili (RR.CC. 1770, Lib. IV, tit. I, art. 1).

<sup>42</sup> RR.CC. 1723, Lib. IV, tit. I, art. 6; RR.CC. 1729, *ibidem*, art. 4; RR.CC. 1770, *ibidem*, art. 9.

<sup>43</sup> RR.CC. 1770, Lib. IV, tit. XXII, art. 1.

<sup>44</sup> RR.CC. 1723, 1729, 1770, *Proemio*, art. 8.

cosiddetti crimini ecclesiastici, purché commessi da laici, ferma restando la prerogativa del giudice ecclesiastico di giudicare gli ecclesiastici imputati di quegli stessi crimini ed eventualmente di comminare pene spirituali contro i laici, che se ne fossero macchiati. Con istruzioni del 2 luglio 1728, conseguenti al concordato stipulato, l'anno precedente, con la S. Sede, venivano rimessi alla cognizione del Senato di Piemonte i crimini di simonia, eresia, poligamia, magia e sortilegio, sacrilegio, adulterio, bestemmia e usura<sup>45</sup>. Tali attribuzioni, integralmente mantenute al Senato nei territori del suo distretto soggetti agli usi gallicani, vennero ristrette nelle terre piemontesi, sottoposte all'applicazione del nuovo concordato del 1741, ai reati di adulterio, concubinato, bigamia ed incesto oltre che di bestemmia ed usura<sup>46</sup>. Le Regie Costituzioni del 1770 avrebbero poi espressamente riservato al Senato l'appello delle sentenze rese dai giudici locali in materia di usura e di contratti illeciti<sup>47</sup>.

Sotto le competenze di prevalente natura politico-amministrativa spettanti ai Senati ricadevano, invece, le attribuzioni in «materia di Placet o Pareatis», che comportavano l'autorizzazione alla pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti emessi da sovrani stranieri o comunque provenienti da Stati esteri, ivi compresi gli atti emanati dalla S.Sede e dai vescovi aventi residenza fuori dagli Stati sabaudi. Almeno rispetto al Senato di Piemonte, le attribuzioni relative al rilascio dell'*exequatur* dei provvedimenti ecclesiastici vennero ridefiniti, nel 1719, tramite apposito regolamento formato in base agli usi da tempo praticati dal Senato di Savoia<sup>48</sup>, ed ulteriormente regolati in occasione dei già citati concordati del 1727 e del 1741, escludendo dall'obbligo di preventiva approvazione solo le costituzioni dogmatiche e gli atti concernenti questioni meramente spirituali. La verifica senatoria non interveniva, peraltro, a modificare il contenuto dei provvedimenti, ma si limitava ad autorizzarne o vietarne la pubblicazione, valutata la presenza o meno di «cosa pregiudiziale alla Regia giurisdizione o alle Regie regalie, indulti o privilegi o usi dei Reali paesi». Ne derivava un diretto controllo sulle nomine e, più in generale, su questioni attinenti ad uffici e benefici ecclesiastici.

Peraltro, il rilascio dell'*exequatur* non interessava solo i provvedimenti di natura graziosa, ma anche quelli di carattere contenzioso, quali, in specie, monitori e citazioni a comparire dinanzi ai tribunali degli ordinari aventi la propria sede episcopale fuori dei confini sabaudi o dinnanzi alla Rota romana. Quale rimedio per «ogni pregiudizio che potessero le curie ecclesiastiche recare alla Regia giurisdizione», il Senato disponeva di un ulteriore strumento: l'appello per abuso, che consentiva, sulla base delle rappresentanze dell'Avvocato generale, di dichiarare abusive e, quindi, nulle sentenze e decreti dell'autorità ecclesiastica e di proibirne l'osservanza, richiedendone l'annullamento da parte dell'organo emittente<sup>49</sup>.

Senza dubbio, potere di placitazione ed appello per abuso rivestivano peculiare significato proprio nel quadro del giurisdizionalismo amedeano<sup>50</sup>. Ciò non toglie però che la politica del sovrano verso i propri Magistrati fosse, in linea di massima, piuttosto orientata a circoscrivere

---

<sup>45</sup> Per gli atti relativi al Concordato 29 maggio 1727, cfr. F.A Duboin, *Raccolta... delle leggi*, cit., I, Torino 1818, p. 616 ss., ed inoltre i sempre fondamentali lavori di D. Della Porta, *Il diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Niccolò V*, Torino 1903, p. 119 ss.; T. Chiuso, *La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri*, I, Torino 1887, p. 36 ss. Le istruzioni del 2 luglio 1728 sono edite in F.A Duboin, *Raccolta... delle leggi*, cit., V, Torino 1829, p. 661 ss., VII, Torino 1831, p. 531 ss.; in relazione ad esse si rinvia inoltre a quanto più ampiamente segnalato in E. Mongiano, *Il Senato*, cit., pp. 161-166.

<sup>46</sup> Il testo del Concordato del 5 gennaio 1741 si legge in F.A Duboin, *Raccolta... delle leggi*, cit., I, p. 718 ss.

<sup>47</sup> RR.CC. 1770, Lib. IV, tit. XXXIV, cap. XIV, art. 9.

<sup>48</sup> Il Regolamento, stabilito con manifesto senatorio del 20 giugno 1719 e poi confermato con regio editto dell'11 settembre 1719, è pubblicato in F.A Duboin, *Raccolta... delle leggi*, cit., I, p. 588 ss.

<sup>49</sup> Su tali questioni si rinvia ancora per maggiore approfondimento a E. Mongiano, *Il Senato*, cit., pp. 162-164, con i riferimenti bibliografici ivi citati.

<sup>50</sup> Per un quadro generale del giurisdizionalismo amedeano, cfr. G. Quazza, *Le riforme* cit., II, p.360; D. Carpanetto, G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, Bari 1986, p. 143 ss. Su alcuni dei profili qui espressamente considerati, si veda inoltre il lavoro di M.T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze 1997 (Fondazione Luigi Firpo – Centro di studi sul pensiero politico. Studi e testi, 7).



progressivamente le attribuzioni del Senato entro l'ambito prevalentemente giudiziario, riconducendo quelle di natura politico-amministrativa entro limiti compatibili con le prerogative regie, così come esse si delineano ormai nel quadro della monarchia assoluta. È il caso del potere regolamentare. Le Costituzioni del 1723 facevano divieto al Senato di fare statuti, o costituzioni concernenti il regolamento della giustizia o l'ordine e stile giudiziario, senza preventiva autorizzazione del sovrano<sup>51</sup>. Ma, a partire dal 1729, la legislazione regia non prevedeva più alcun potere regolamentare per il Senato. È pure il caso delle competenze in materia di estradizione, riservate al Senato sin dai tempi del duca Emanuele Filiberto. Tuttavia, si trattava di materia troppo grave, perché il principe non vi intervenisse direttamente. Già a partire dalla redazione del 1723 delle Regie Costituzioni, la consegna di delinquenti ad altro Stato era subordinata all'assenso del sovrano<sup>52</sup>. È, infine, il caso del potere di interinazione degli editti, patenti ed altri provvedimenti emanati dal principe nelle materie dipendenti dalla giurisdizione del Senato<sup>53</sup>. Benché mantenuto al Senato, tale potere d'interinazione rivestiva ormai una portata politica ben più limitata che per il passato<sup>54</sup>.

Centralizzazione, maggior coordinamento dei diversi gradi di giurisdizione, razionalizzazione e soprattutto uniformità delle regole costituiscono i punti di forza delle disposizioni regie in tema di amministrazione della giustizia. Uniformità in linea orizzontale, tra i diversi Senati ed, almeno in parte, uniformità in linea verticale, tra i diversi gradi di giurisdizione. Ma non si tratta, in tutta evidenza, di uniformità assoluta. Né potrebbe esserlo. Essa è ben lontana dalla nozione di uniformità destinata ad affermarsi con la Rivoluzione francese e con il sistema dei codici. Nel XVIII secolo, tale tendenza all'uniformità è ancora intesa dai sovrani come strumento per meglio governare, attraverso l'attenuazione più che tramite l'eliminazione degli ostacoli posti dalle diversità<sup>55</sup>.

L'unificazione delle fonti normative non è ancora pienamente realizzata. Il diritto comune, ma anche gli statuti locali, seppure nelle sole materie civili, e, almeno a partire dal 1729, anche le decisioni dei magistrati, sono riconosciute quali fonti integrative della legislazione regia<sup>56</sup>. Neppure nell'ordinamento giudiziario è raggiunta la piena unitarietà. Le giustizie signorili, pur regolamentate e subordinate attraverso l'appello gerarchico, restano in vita e non scompariranno che nel 1797, al momento dell'abolizione dei diritti feudali<sup>57</sup>. Le giurisdizioni speciali sopravvivono accanto alla giurisdizione ordinaria. La giurisdizione ecclesiastica resta quanto meno una presenza incombente, spesso destinata a limitare il pieno esercizio della giurisdizione secolare.

Ad una più diretta valutazione, emerge come anche l'unità di regole tra Senati sia ben più sfumata di quanto le disposizioni contenute nelle Regie Costituzioni lascino a prima vista supporre. Non si tratta tanto di una questione di competenze, in quanto, almeno in linea di principio, esse risultano le stesse per tutti i Senati. Si tratta piuttosto delle diversità che nascono dal rapporto di ciascun Senato con il proprio distretto o, per meglio dire, con la peculiare condizione giuridica dei territori che lo compongono. Tali diversità sono determinate indubbiamente dai particolarismi tradizionali, ma anche dalla permanenza di stili giudiziari, di usi o di regole che l'autorità regia lascia sopravvivere per privilegio, non volendo o non potendo sopprimerli. Basterà accennare, a titolo d'esempio, che ai territori novaresi e tortonesi, aggregati nel 1736, al distretto del Senato di Piemonte fu concesso di conservare gli ordinamenti processuali propri dello Stato di Milano - da cui erano stati smembrati a seguito degli accordi siglati con l'imperatore Carlo VI nel giugno 1736 e

---

<sup>51</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, art. 12.

<sup>52</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, artt. 9-10; RR.CC. 1729, *ibidem*, artt. 6-7; RR.CC. 1770, *ibidem*, artt. 13-14.

<sup>53</sup> RR.CC. 1723, Lib. II, tit. III, cap. I, artt. 13-14; RR.CC. 1729, *ibidem*, artt. 8; RR.CC. 1770, *ibidem*, artt. 15.

<sup>54</sup> Si rinvia in proposito a I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati Sabaudi*, cit., pp. 46-48; 75-93.

<sup>55</sup> P. Villard, *Unité et diversité en Europe à la veille de la Révolution: lignes de force*, in P. Villard, J.-M. Carbasse (Éd.), *L'unité des principaux États*, cit., p.29.

<sup>56</sup> I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati Sabaudi*, cit., pp. 60-65, nonché I. Soffietti, *Les sources du droit dans la législation du Royaume de Sardaigne au XVIII siècle*, in *L'unité des principaux États*, cit., pp. 248-255.

<sup>57</sup> F.A. Duboin, *Raccolta...delle leggi*, cit., VII, Torino 1831, p.523 ss.

poi confermati con il trattato di Vienna del novembre 1738 – e che, pertanto, venne ordinato al supremo tribunale di attenersi tanto «nella formazione e struttura dei processi e modo di proferire le sentenze che nella decisione delle cause et in ogni altra cosa agl'usi, stili e costituzioni che si osservano da' Magistrati di Milano»<sup>58</sup>. Solo con le Regie Costituzioni del 1770, il particolarismo giuridico dei «paesi di nuovo acquisto» venne superato<sup>59</sup>.

Elementi di discontinuità derivano anche dalle differenze che intercorrevano tra i vari Senati quanto alla loro organizzazione interna. Ne costituiscono evidente esempio l'articolazione interna del Senato di Piemonte, che dal 1737 vedeva le due originarie classi, «tanto per la spedizione delle cause civili, che delle criminali», portate a tre, di cui una esclusivamente riservata alle materie criminali<sup>60</sup>. Ed ancora l'esercizio del ministero pubblico, che nel solo Senato di Piemonte faceva capo a due distinti uffici, essendo previsto che, per gli altri Senati, l'Avvocato fiscale generale supplisse anche alle funzioni dell'Avvocato generale<sup>61</sup>.

Altre diversità discendono dal rapporto più o meno privilegiato che legava ciascun Senato al sovrano. Va, in proposito, sottolineato il ruolo peculiare che, nel Settecento, venne assumendo il Senato di Piemonte. Dei tre Senati era stato, del resto, proprio quello di Piemonte a risentire più direttamente dell'azione rinnovatrice di Vittorio Amedeo II. Nel novembre 1723, a pochi mesi dalla pubblicazione della riforma legislativa, il sovrano, traendo spunto da un episodio contingente, ne aveva rinnovata pressoché integralmente la composizione, nominando alla carica senatoria «tecnici del diritto» di comprovata esperienza, che godessero della sua fiducia<sup>62</sup>. L'intervento fu a tal punto incisivo e radicale da rendere, per il supremo Magistrato piemontese, pienamente rispondente alla realtà dei fatti l'espressione «il nostro Senato», con cui di regola il sovrano si rivolgeva, negli atti ufficiali, a ciascuno dei Senati<sup>63</sup>. Tuttavia il controllo regio sull'accesso alla magistratura senatoria venne ripagato con la preminenza riconosciuta, su un piano politico più ancora che strettamente giuridico, al «nuovo» Senato ed ai suoi componenti, che avrebbe fatto di questi i consultori di Stato per eccellenza.

La diversità tra Senati si manifesta anche nella varietà degli orientamenti giurisprudenziali. Specialmente nel settore del diritto privato, rispetto al quale la legislazione regia raramente disponeva, la difformità di giudicati era indubbiamente favorita dal marcato particolarismo giuridico che ancora connotava gli ordinamenti del tempo. Si deve tuttavia notare che anche nell'applicazione delle disposizioni regie, i Senati, e specialmente quelli di Savoia e Piemonte, finirono talora per adottare indirizzi tra loro divergenti<sup>64</sup>. È ben vero che nel *Proemio* delle *Leggi e Costituzioni* tanto del 1723 che del 1729, Vittorio Amedeo II aveva espressamente vietato a ciascun «Senato, Magistrato, o Tribunale, benché Supremo» di «usar sopra le medesime, per qualunque

---

<sup>58</sup> *Op. cit.*, VII, p. 368. Sul punto, cfr. pure E. Mongiano, *Il Senato*, cit., pp. 151-152.

<sup>59</sup> M. E. Viora, *Le Costituzioni*, cit., pp.258-267

<sup>60</sup> Il provvedimento venne disposto con le patenti del 20 marzo 1737 (pubbl. in F.A. Duboin, *Raccolta...delle leggi*, cit., III/1, p. 370 ss.) e le innovazioni con il medesimo introdotte vennero poi 'consolidate' nella raccolta legislativa del 1770 (RR.CC. 1770, lib. II, tit. III, cap. IX, art. 2). L'unione delle classi continuava tuttavia ad essere prevista «in tutte le Cause di Stato; in quelle nelle quali si tratti di materia Giurisdizionale, di Revisione, per l'Interinazione degli Editti, ed in tutti gli altri casi, che per la lor gravezza, o per altri riguardi il Primo Presidente lo giudicherà necessario» (*ibidem*, cap. X, art. 1).

<sup>61</sup> RR.CC. 1729, lib. II, tit. II, cap. XIV, art. 6; RR.CC. 1770, *ibidem*, art. 5. Sul ruolo dell'Avvocato generale nell'ambito dei Consigli ducali sabaudi in età medievale e sull'organizzazione del ministero pubblico disposta dal duca Emanuele Filiberto contestualmente all'istituzione del Senato di Piemonte, cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura*, cit., I, p. 309 ss.

<sup>62</sup> Sull'intera vicenda E. Genta, *Senato e senatori*, cit., pp. 18-27.

<sup>63</sup> *Op. cit.*, p. 1.

<sup>64</sup> A titolo di esempio si possono ricordare le diverse soluzioni interpretative adottate rispetto alle disposizioni, che nelle raccolte del 1729 (Lib. V, tit. XIV, artt. 1-4) e del 1770 (Lib. V, tit. VII, artt. 1-8) regolavano l'esclusione dalle successioni intestate delle «femmine» congruamente dotate in favore degli «agnati maschi». Sul punto, E. Mongiano, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati Sabaudi*, Torino 1998 (Storia Giuridica degli Stati Sabaudi, ), pp.162-175

caso, che occorra, interpretazione alcuna»<sup>65</sup>, mentre, nel 1770, Carlo Emanuele III aveva autorizzato i Magistrati, in caso di «dubbio sulla intelligenza delle medesime», ad inoltrare «le loro rappresentanze per ricevere le nostre determinazioni»<sup>66</sup>. Tuttavia è altrettanto evidente, che se l'interpretazione autentica delle Costituzioni regie non poteva che competere al sovrano, nella pratica ciascun Senato finiva per seguire in materia la propria tradizione giurisprudenziale.

Continuità e rinnovamento, ma anche aspirazione all'unità e persistenza delle diversità sembrano, dunque, essere, almeno in linea di tendenza, i tratti che caratterizzano l'ordinamento giudiziario degli Stati sabaudi nel XVIII secolo.

---

<sup>65</sup> RR. CC. 1723, *Proemio*, art. 2; RR. CC. 1729, *ibidem*.

<sup>66</sup> RR. CC. 1770, *Proemio*, art. 2.